

Regolamento interno per l'affidamento degli incarichi agli avvocati esterni

(Approvato con la Determina dell'Amministratore Delegato n. 28 del 04/09/20)

Art. 1 - Premessa

1. La Hermes Servizi Metropolitani srl (d'ora in avanti denominata Hermes), quale Ente di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (di seguito denominato *“Codice”*).
2. Tra i servizi intellettuali, gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio – in coerenza con le previsioni del considerando 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici – sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice. Tuttavia, la medesima direttiva, nel considerando 1, stabilisce che l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici, anche quelli esclusi dall'applicazione della direttiva, deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
3. L'art.17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che le disposizioni dello stesso non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno dei seguenti servizi legali:
 - a) incarichi di *“patrocinio legale”* in un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione in relazione ad una specifica e già esistente lite;
 - b) incarichi di *“consulenza legale” in preparazione* di uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione, già individuabile, di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta (ad es. parere legale preventivo per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lett. a) o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa vantata nei confronti dell'amministrazione e le possibili strategie difensive, ivi compresa l'opportunità di addivenire ad una conciliazione);
 - c) incarichi di *“consulenza legale”* qualora vi sia un *indizio concreto* che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di

- conciliazione (ad es. quando l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini della tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti);
- d) incarichi di "consulenza legale" qualora vi sia una *probabilità elevata* che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione (ad es. quando la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di pregressi procedimenti).
4. L'affidamento di tali servizi deve avvenire, comunque, nel necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici esclusi, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.50/2016, ossia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina – nel rispetto dei principi di cui alla normativa nazionale e comunitaria – le modalità ed i criteri per il conferimento da parte della Hermes degli incarichi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche degli incarichi conferiti, in conformità con l'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici e con le Linee Guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate con Delibera n.907 del 24/10/2018 e pubblicate nella G.U. in data 13/11/2018, nonché in base a quanto previsto dal REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI della Hermes approvato dal CDA in data 29 maggio 2020

Art. 3 – Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi legali viene costituito apposito Elenco di professionisti, singoli o associati, articolato in sei sezioni, nell'ambito del quale selezionare l'avvocato esterno cui affidare l'incarico.
2. L'Elenco riporta, oltre alle generalità del professionista, la/le sezione/i prescelta/e ed è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia e tipologia di contenzioso:

Sezione A: DIRITTO AMMINISTRATIVO, con particolare rilievo alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n.50/2016, ai concorsi pubblici e alla responsabilità amministrativo-contabile

Sezione B: DIRITTO CIVILE, con particolare rilievo alla contrattualistica in generale, alle

assicurazioni e recupero credito

Sezione C: DIRITTO DEL LAVORO

Sezione D: DIRITTO PENALE

Sezione E: DIRITTO TRIBUTARIO

Sezione F : DIRITTO SOCIETARIO

3. L'iscrizione nell'Elenco avviene nella/e sezione/i di interesse indicata/e nella domanda; ogni sezione riporta, in ordine alfabetico, le generalità del professionista iscritto con l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori.
4. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, nel rispetto del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento e la relativa istanza di iscrizione sono pubblicati in forma stabile sul sito istituzionale della Hermes nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Concorso" ed è pubblicizzato mediante comunicazione all'Ordine degli Avvocati ricadente nel distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, con richiesta di pubblicazione sul sito istituzione dell'Ordine stesso
6. Le iscrizioni non ha scadenza temporale e sono sempre aperte, come pure gli aggiornamenti dei dati già comunicati da parte dei singoli iscritti; la Hermes provvederà entro 30 gg. dalla relativa richiesta di iscrizione/aggiornamento, previa opportuna verifica.
7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico nella sezione (o nelle sezioni) di interesse indicata (o indicate) nella domanda.
8. L'iscrizione nell'Elenco comporta l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
9. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e non determina per il professionista alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi; conseguentemente, non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte della Hermes nei confronti dei professionisti iscritti. L'Elenco costituisce mero riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi legali.
10. L'Elenco è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso" del sito istituzionale della Hermes.
11. L'Elenco ha durata illimitata con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito di Hermes.

12. L'Ufficio Acquisti e contratti provvede alla tenuta dell'Elenco ed al suo aggiornamento.

Art. 4 – Requisiti minimi per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) iscrizione, da almeno 5 anni, all'Albo Professionale degli Avvocati;
 - d) comprovata esperienza professionale nella materia oggetto della/e sezione/i di iscrizione da dimostrarsi nel *curriculum vitae* da allegare;
 - e) capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
 - f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - g) polizza assicurativa valida ed efficace a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale con massimale non inferiore a € 500.000,00 della durata di almeno dodici mesi conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016;
 - h) essere in regola con la Cassa di Previdenza Professionale di competenza nonché con il versamento dei relativi contributi;
 - i) l'insussistenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/1965;
 - j) l'insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati in danno dello Stato e/o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e insussistenza di sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
 - k) assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - l) assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con gli organi della Hermes con i soggetti a diretta collaborazione degli stessi, con i dirigenti e dipendenti dell'Agenzia;
 - m) assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'Elenco.

Art. 5 - Presentazione istanza di iscrizione

1. I professionisti interessati devono far pervenire la “DOMANDA DI ISCRIZIONE” che deve essere in formato PDF, datata e sottoscritta dal professionista con firma digitale.
2. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:
 - a) **“CURRICULUM VITAE”** in formato europeo, che deve evidenziare gli incarichi assolti e le attività svolte nelle materie attinenti le sezioni per le quali si richiede l’iscrizione (indicando Autorità Giudiziaria, numero di R.G., oggetto della causa, esito), con particolare riferimento alla sussistenza o meno di incarichi svolti per Pubbliche Amministrazioni, nonché le eventuali specializzazioni o titoli accademici, ed ogni altra informazione atta ad individuare la specifica competenza ed esperienza professionale posseduta; Il curriculum vitae deve essere in formato PDF, datato e sottoscritto dal professionista con firma digitale.
 - b) **“DOCUMENTO DI IDENTITÀ”** in corso di validità.
Per gli studi professionali associati e le società di professionisti, i requisiti e la documentazione dovranno riferirsi a ciascun professionista. La mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che la compongono comporta il diniego o la decadenza dall’iscrizione all’Elenco di tutta l’associazione di cui questi faccia parte. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l’esclusione dall’Elenco sia del singolo professionista sia dell’associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l’iscrizione dell’associazione professionale avviene mediante iscrizione dei singoli avvocati associati nelle diverse sezioni dell’Elenco per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell’incarico difensivo all’associazione professionale, la Hermes indicherà l’avvocato prescelto per l’esecuzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 24 comma 2 D. L.gs. 2.2.2001 n. 96.
3. **La domanda di iscrizione dovrà pervenire alla Hermes, unitamente al curriculum vitae e professionale e ad un documento di identità in corso di validità, esclusivamente a mezzo, pec al seguente indirizzo: ufficioacquisti@pec.hermesrc.it.**
4. Potranno essere richieste integrazioni e/o regolarizzazioni della documentazione prodotta dai richiedenti al fine di consentire il perfezionamento della domanda di iscrizione.
5. L’eventuale non accoglimento della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di iscrizione.
6. La Hermes si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o

prodotto dai richiedenti; qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, per verificare il perdurare degli stessi; potrà altresì essere richiesta copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale.
8. La domanda dovrà specificare le materie, tra quelle prima riportate, nelle quali il professionista può dimostrare di aver acquisito una particolare esperienza e competenza;
9. con cadenza biennale la Hermes provvederà a riesaminare le istanze pervenute per effettuare una revisione dell'elenco in questione;
10. L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.
11. Non possono essere iscritti nell'elenco, i professionisti che abbiano un conflitto di interesse con la Hermes e che abbiano avuto patrocini a qualunque titolo contro l'azienda nei 24 mesi antecedenti alla data della domanda di iscrizione.
12. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso la Hermes o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, o con le norme del presente Regolamento saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 6 Modalità di affidamento degli incarichi

1. Ai fini della individuazione del professionista cui conferire l'incarico legale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, l'Amministratore Delegato consulta, in considerazione della materia del contendere e della tipologia di prestazione professionale richiesta, la relativa Sezione dell'Elenco Avvocati e i *curricula* dei professionisti in esso inseriti.
2. l'Amministratore Delegato individua il professionista nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base dei seguenti criteri non discriminatori:
 - a) livello di complessità della controversia;
 - b) competenza tecnica specifica nella materia oggetto del contenzioso o della questione ai fini della sua risoluzione, risultante dalla pregressa esperienza maturata nella materia del contendere e dalle specializzazioni eventualmente possedute con particolare riferimento anche ad incarichi prestatati per altre Pubbliche Amministrazioni (ad es. numero, rilevanza e valore economico dei servizi svolti, affini a quelli oggetto dell'affidamento);

- c) pregressa proficua collaborazione con la Hermes in relazione alla medesima questione o questioni similari;
 - d) consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi precedenti, attinenti alla medesima materia oggetto dell'incarico in affidamento che siano stati positivamente conclusi;
 - e) foro di competenza;
 - f) equa ripartizione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta.
3. La Hermes applicherà il principio di rotazione in relazione all'affidamento di incarichi seriali o di importo contenuto; diversamente, detto principio troverà applicazione ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.
4. Nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 ,viene richiesto un preventivo di spesa calcolato nelle forme previste dall'ordinamento e adeguato all'importanza dell'attività da svolgere, indicando tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
5. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, é ammesso l'affidamento, adeguatamente motivato, a professionista non iscritto all'Elenco in presenza di una delle fattispecie legittimanti sottoelencate:
- a) quando nel procedimento si riscontri una evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti;
 - b) quando il procedimento sia di rilevante importanza e/o di particolare complessità specialistica che richieda prestazioni professionali di altissima specializzazione;
 - c) nei casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e/o motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate pregiudicano gli interessi della Hermes , che richiedono prestazioni professionali particolarmente specialistiche e qualificate in tempi ristretti.
6. All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista deve rilasciare apposita dichiarazione sull'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse anche contro il Comune e comunicare gli estremi della polizza professionale;
7. La scelta del professionista viene formalizzata con apposito provvedimento di affidamento dell'incarico.
8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi eccezionali, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà comunque considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

art. 7 – Compenso

1. Il compenso al professionista sarà determinato secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi medi di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55 «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37 o dai quelli che successivamente entreranno in vigore, ridotti al 50%, oltre spese generali, IVA e CPA.
2. È fatta salva la possibilità di operare abbattimenti percentuali differenti, anche solo con riferimento a singole fasi processuali, in ragione della particolare complessità o peculiarità della controversia, da motivare specificatamente all'atto del conferimento dell'incarico.
3. La liquidazione del compenso avviene al termine dell'incarico, previa presentazione da parte del professionista di apposita nota corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio, salvo che venga concordato un anticipo alla sottoscrizione del disciplinare non superiore al 20% dell'importo preventivato,
4. Con l'espressione "termine dell'incarico" si intende il deposito e la pubblicazione della sentenza nonché, se richiesto dall'Amministrazione, nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, l'attivazione di ogni azione stragiudiziale utile al recupero o, comunque, l'aver fornito alla Hermes ogni indicazione volta al recupero o, in caso di impossibilità o di antieconomicità, l'aver fornito parere in tal senso.
5. In caso di notifica alla Hermes di ricorso innanzi al TAR per motivi aggiunti ad un ricorso principale, questo sarà trasmesso al legale già incaricato della difesa della Società nel ricorso principale, senza necessità di ulteriore incarico e senza integrazione dell'impegno di spesa.
6. Qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili, siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione scritta, dettagliatamente motivata. In mancanza di detta richiesta e di formale accettazione da parte della Hermes, nessuna maggiore pretesa può essere vantata dal professionista.
7. La remunerazione per l'attività stragiudiziale eventualmente connessa all'incarico defensionale è da intendersi ricompresa ed assorbita nel compenso concordato.
8. Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di avvalersi di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato dall'avvocato incaricato, che provvederà anche a versargli quanto dovuto senza alcun onere aggiuntivo per la Hermes . Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per il Professionista incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti della Hermes.

9. In caso di studio associato, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
10. Per i giudizi amministrativi, la parcella sarà liquidata solo all'esito del giudizio di merito, con esclusione di corrispettivi relativi alla eventuale fase cautelare.
11. In caso di soccombenza della controparte e di condanna alle spese di lite per un importo superiore a quello preventivato, al professionista sarà corrisposta la maggior somma liquidata dal giudice nella misura e nei limiti in cui la stessa sia stata recuperata, specificando che il professionista si fa carico della relativa attività di recupero della stessa senza alcun onere a carico della Società. In caso di infruttuoso esperimento di tale recupero, la Hermes non potrà essere chiamata a corrispondere la differenza riconosciuta dal giudice, ritenendosi obbligata per la sola parte originariamente pattuita.
12. La Hermes, verificata la coerenza della parcella, liquida la parcella e dispone il pagamento, previa presentazione di fattura elettronica.

Art. 8 Condizioni e obblighi del professionista

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista sottoscrive apposito disciplinare che deve contenere

- Oggetto e valore della causa;
- Preventivo calcolato con riferimento ai minimi tariffari, e comunque mai superiore alla media solo per le causa di particolare complessità, di cui alle tabelle dei parametri forensi allegati al D.M. n. 55/2014, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37
- Nel caso di servizi di rappresentanza legale in giudizio, il professionista incaricato è tenuto:
 - a comunicare il probabile *“rischio di soccombenza”* nella controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti.
 - La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la classificazione di basso, medio, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.
 - a partecipare ad incontri o riunioni presso la sede della Hermes;

- ad aggiornare costantemente la Hermes sulle attività inerenti all'incarico, ed in particolare lo stato generale del processo e l'esito delle singole udienze, inviando in formato elettronico la relativa documentazione e i propri atti difensivi prima che vengano depositati, nonché quelli depositati da controparte;
 - a unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi il medesimo oggetto;
 - a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
 - nel caso in cui la Hermes sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia; in tali ipotesi, il legale stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte;
 - a fornire, su richiesta della Hermes, pareri scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi, in particolare:
 - in merito all'opportunità di proseguire il giudizio anche nei gradi successivi;
 - in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un'eventuale chiusura transattiva, stragiudiziale o giudiziale, della vertenza;
 - nel caso di sentenza favorevole alla Hermes, che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome della Società e senza ulteriore compenso, l'esazione delle suddette spese;
 - nel caso di sentenza sfavorevole per la Hermes, il professionista deve darne tempestiva comunicazione unitamente ad una relazione indicante: la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.
- Nel caso di servizi legali di consulenza o di preparazione a giudizio e contenziosi, oltre a partecipare ad incontri o riunioni presso la sede della Hermes, è tenuto a trasmettere tramite posta elettronica certificata una relazione finale di sintesi.

In capo alla Società insistono i seguenti obblighi:

- Consegnare al professionista tutta la documentazione necessaria per l'espletamento del proprio mandato;
- Comunicare tutte le informazioni, anche successive, che dovessero interferire con la vertenza;
- Rispondere tempestivamente alle richieste del legale.

Art. 9 Cancellazione dall'elenco

La Hermes provvederà a cancellare dall'Elenco l'avvocato:

- che abbia perso i requisiti richiesti per l'iscrizione o ne sia risultato all'origine sprovvisto all'esito di controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione;
- che non abbia assolto con puntualità e diligenza all'incarico conferito;
- che sia responsabile di gravi inadempienze nell'esercizio del mandato;
- che abbia rifiutato senza giustificato motivo ad un incarico;
- che abbia formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

L'intenzione di procedere alla cancellazione viene preventivamente comunicata all'interessato, che può far pervenire le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui si ritenga di non accogliere le suddette osservazioni, si provvede alla cancellazione. Il provvedimento di cancellazione viene comunicato all'interessato mediante posta elettronica certificata

Art. 10 Pubblicità

- L'elenco dei professionisti è reso pubblico nelle forme previste dalla legge e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
- La modulistica e il presente regolamento sono pubblicati sul sito web aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente.
- Gli incarichi di cui al presente regolamento, nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.
- I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 11 - Disposizioni finali

- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia, tra cui la L. 247/2012 ed il Codice di deontologia forense.
- Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della determina di approvazione.

Art. 12 Foro competente



Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'azienda ed i professionisti sarà competente il Foro di Reggio Calabria.